

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE n. 12756

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il 28 marzo 2013 alla presenza di n. 29 suoi componenti su un totale di n. 34;

visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, che attribuisce, tra gli altri, agli enti pubblici di ricerca la possibilità di conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

visto lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del 24 maggio 2012 che all'art 23 lettera f) stabilisce che i Direttori delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali e dei Centri Nazionali dell'INFN sono competenti in materia di borse di studio ed assegni di ricerca;

ritenuto di dover approvare un nuovo Disciplinare per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca dell'INFN e per la partecipazione al finanziamento di assegni conferiti dalle Università;

su proposta della Giunta Esecutiva;

con n. 29 voti a favore:

DELIBERA

1. E' approvato il nuovo Disciplinare per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca dell'INFN e per la partecipazione al finanziamento di assegni conferiti dalle Università il cui testo, riportato in allegato, costituisce parte integrante della presente deliberazione.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

DISCIPLINARE

per il conferimento degli assegni per la collaborazione all'attività di ricerca dell'INFN e per la partecipazione al finanziamento di assegni conferiti dalle Università.

Art. 1 (Principi generali)

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare può conferire assegni per la collaborazione all'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica dell'INFN.

Non è consentito il conferimento di assegni di ricerca al personale di ruolo dell'INFN.

Art. 2 (Tipologia degli assegni e fonti di finanziamento)

L'INFN conferisce le seguenti tipologie di assegni di ricerca:

- a. assegni finanziati esclusivamente su fondi ordinari dell'ente,
- b. assegni finanziati o cofinanziati con fondi provenienti da specifici programmi o progetti di ricerca sia nazionali che internazionali.

L'INFN può altresì concorrere al finanziamento di assegni di ricerca conferiti dalle Università per lo svolgimento di attività di ricerca su tematiche coerenti con la propria attività istituzionale.

Art. 3 (Durata)

Gli assegni di ricerca conferiti dall'Istituto con fondi ordinari possono avere durata sia annuale che biennale. Gli assegni di ricerca di durata annuale possono essere rinnovati per un ulteriore anno.

Gli assegni conferiti con risorse provenienti da specifici programmi o progetti di ricerca hanno durata minima di un anno e non superiore a tre. Qualunque sia la durata iniziale di tale tipologia di assegni, l'eventuale rinnovo è ammesso per un ulteriore anno.

L'INFN può partecipare al finanziamento di assegni di ricerca conferiti dalle Università. La misura del finanziamento può essere variabile ed è individuata dal Direttore della Struttura interessata in modo coerente con l'interesse dell'INFN al raggiungimento degli obiettivi di ricerca e di formazione promossi dall'Università. La partecipazione al finanziamento di assegni conferiti dalle Università è consentita sia per gli assegni le cui risorse gravino su fondi di Ateneo con presentazione di progetti di ricerca

direttamente da parte dei candidati, sia per gli assegni le cui risorse gravino su fondi di Dipartimento relativi a temi di ricerca specifici e già individuati.

La durata complessiva dei rapporti instaurati dall'INFN a titolo di assegno di ricerca con lo stesso soggetto non può essere superiore a quattro anni ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa.

In ogni caso il/la titolare di assegni di ricerca non può essere associato alle attività dell'Istituto in qualità di assegnista per un periodo superiore a quattro anni, anche non consecutivi, sia ove titolare di assegno conferito dall'INFN che dall'Università.

Art. 4 (Attribuzione ed utilizzazione delle risorse)

Nell'ambito dei fondi ordinari, alle Strutture vengono assegnate annualmente le risorse destinate a finanziare assegni di ricerca su temi di interesse dell'Istituto.

Ciascun Direttore di Struttura, nell'ambito della disponibilità ricevuta, stabilisce la ripartizione delle risorse tra assegni di ricerca da conferire direttamente ed assegni da cofinanziare con le Università.

Inoltre è possibile bandire assegni INFN su fondi ordinari vincolati e su fondi esterni qualora i responsabili dei singoli progetti abbiano previsto fondi sui relativi capitoli.

Art. 5 (Modalità di conferimento degli assegni)

Gli assegni per la collaborazione all'attività di ricerca sono conferiti a seguito di concorsi pubblici per titoli ed eventuale colloquio. Ove per il conferimento degli assegni sia previsto il colloquio, la data ed il luogo di espletamento sono indicati nel bando di concorso o comunicati per iscritto ai candidati ammessi a partecipare, almeno venti giorni prima della prova stessa.

Le selezioni dei candidati ed il conferimento degli assegni avviene nel rispetto di principi di pubblicità, trasparenza ed efficienza.

L'INFN può avvalersi di tecnologie informatiche per lo svolgimento delle procedure e per la diffusione delle informazioni circa l'emanazione di bandi per il conferimento di assegni.

Art. 6 (Procedure e bandi di concorso)

L'avvio delle procedure concorsuali è affidato ai Direttori di Struttura che, utilizzando gli schemi approvati dal Consiglio Direttivo allegati in Appendice al presente disciplinare (Appendice 1) e tenuto conto delle specifiche finalità di ricerca da raggiungere, individuano:

- a. i programmi scientifici ovvero gli esperimenti o progetti ovvero le attività di ricerca e sviluppo tecnologico per le quali ciascun assegno è conferito;
- b. i requisiti di ammissione al concorso;
- c. l'importo annuo dell'assegno;

- d. la durata dell'assegno;
- e. un congruo termine per la presentazione delle domande ed eventualmente la data in cui si svolgerà il colloquio ed il termine entro il quale il vincitore dovrà iniziare l'attività lavorativa.

I temi di ricerca sono approvati dal Consiglio Direttivo e allegati in Appendice al presente disciplinare (Appendice 2). Ogni bando può prevedere più temi, attività, progetti o esperimenti. Lo stesso bando può prevedere che, per ciascuno dei temi indicati siano conferiti, attraverso apposita procedura selettiva, uno o più assegni.

I requisiti di ammissione alle procedure concorsuali sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e allegati in Appendice al presente disciplinare (Appendice 3).

Il compenso annuale da attribuire all'assegnista può essere di importo differenziato in considerazione della competenza scientifico professionale richiesta ai candidati e dell'attività di ricerca da svolgere prevista nel bando ed è individuato tenuto conto di quanto disposto dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca con Decreto del 9 marzo 2011. I singoli importi sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e allegati in Appendice al presente disciplinare (Appendice 4). In ogni caso il costo complessivo dell'assegno per il quale viene avviata la procedura deve trovare copertura nelle risorse già assegnate alla Struttura secondo quanto disciplinato al precedente articolo 4.

La Giunta Esecutiva può integrare l'elenco dei temi di ricerca di cui in Appendice 2 anche a seguito di verifica delle proposte provenienti dai Direttori di Struttura. La Giunta Esecutiva può inoltre introdurre o autorizzare eventuali variazioni dei requisiti di partecipazione ai concorsi o dei compensi attribuibili rispetto quelli individuati nelle Appendici 3 e 4, tenuto conto della specificità delle ricerche da avviare.

I bandi di concorso sono emanati con disposizione del Presidente dell'INFN e pubblicati sul sito istituzionale della Struttura interessata, sul sito dell'Amministrazione Centrale e, in caso di conferimento di assegni cofinanziati, sui siti indicati dai soggetti che partecipano al finanziamento.

I candidati possono presentare domanda di ammissione per uno o più assegni anche se banditi da Strutture diverse; ove essi risultino vincitori in più di una selezione devono, entro il termine tassativo di quindici giorni dalla comunicazione della vincita, scegliere l'assegno ed il connesso tema per il quale accettare il contratto. L'eventuale esame colloquio può svolgersi anche mediante videoconferenza.

Art. 7 (Commissioni esaminatrici)

Per ciascuna Struttura dell'INFN presso la quale sia previsto il conferimento di assegni, viene nominata dal Presidente dell'Istituto con propria disposizione, sentito il Direttore della Struttura medesima, una Commissione esaminatrice, composta da un presidente e da due componenti garantendo, salvo motivata impossibilità, la differenziazione di genere. Sia per il presidente che per i singoli componenti possono essere nominati supplenti che intervengono in caso di impedimento degli effettivi. Laddove le tematiche degli assegni di ricerca richiedano per la valutazione dei candidati, provate competenze in materie specifiche, la commissione, con disposizione presidenziale, su proposta del Direttore di Struttura, può essere integrata da un componente aggiunto.

Ciascuna di dette commissioni dura in carica due anni dalla data di nomina e giudica sui bandi per assegni da conferirsi presso la Struttura interessata, la cui data di scadenza per la presentazione delle domande ricada entro il biennio di durata in carica. La composizione delle commissioni è pubblicata sul sito dell'Istituto.

La Commissione procede alla valutazione dei titoli e all'espletamento degli eventuali colloqui, assegnando i relativi punteggi; al termine dei lavori la Commissione redige una relazione contenente il giudizio su ciascun/na candidato/a che ha sostenuto il colloquio e forma la graduatoria dei candidati che hanno ottenuto il punteggio minimo per il superamento del colloquio stesso.

Sono valutati come titoli, tra gli altri, il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero; il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.

Il giudizio della Commissione è insindacabile; dei lavori della Commissione è redatto verbale; gli atti del concorso e la relativa graduatoria di merito, previa istruttoria effettuata dalla Direzione Affari del Personale, sono approvati con apposita deliberazione della Giunta Esecutiva

I giudizi finali sono resi pubblici mediante affissione all'albo della Struttura interessata.

Nel caso in cui i lavori della Commissione non dovessero concludersi entro il termine di durata in carica della Commissione stessa, detto termine si intende automaticamente prorogato fino alla conclusione dei lavori.

Art. 8 (Stipula del contratto e disciplina del rapporto di collaborazione)

I candidati risultati vincitori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto l'accettazione o la rinuncia all'assegno entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Ai vincitori è conferito l'assegno nella misura annua fissata nel bando, da corrispondere in rate mensili, mediante stipula di contratto di collaborazione all'attività di ricerca

Il contratto è stipulato, di norma, entro sessanta giorni dalla comunicazione al vincitore dell'esito del concorso e l'attività deve iniziare entro trenta giorni dalla stipula, salvo motivati impedimenti ritenuti validi dall'INFN.

Ove il contratto non venga stipulato nei termini fissati, il/la candidato/a è considerato rinunciario; nel caso in cui l'assegnista non inizi la propria attività nei termini previsti, il contratto è risolto di diritto.

Si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'INFN fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere o dallo stesso INFN, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni.

In ogni caso l'eventuale cumulo con le borse suddette è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'INFN.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Art. 9 (Rinuncia alla stipula del contratto)

In caso di rinuncia alla stipula del contratto di cui al precedente articolo 8, l'assegno può essere conferito al/alla candidato/a che segue il vincitore nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 7. Tale candidato/a è tenuto/a a comunicare per iscritto l'accettazione o la rinuncia all'assegno entro gli stessi termini previsti per i candidati risultati vincitori.

Art. 10 (Responsabile della ricerca)

L'attività dell'assegnista è svolta sotto la guida e direzione del responsabile della ricerca, progetto o esperimento per il quale l'assegno è stato conferito.

Art. 11 (Obblighi dell'assegnista)

L'assegnista ha l'obbligo:

- a) di iniziare la propria attività alla data fissata presso la Struttura indicata nel contratto;
- b) di proseguirla regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo di durata del contratto;
- c) di osservare tutte le norme interne dell'INFN e di seguire le direttive impartite dal responsabile di cui all'articolo 10.

Ove l'assegnista, dopo aver iniziato l'attività, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata del contratto, o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine all'attività di ricerca scientifica o tecnologica prevista, il contratto può essere rescisso con motivato provvedimento del Presidente dell'INFN.

Il provvedimento di cui al comma precedente viene adottato su proposta del Direttore della Struttura INFN presso la quale l'assegnista svolge la propria attività, udito l'interessato.

L'attività di ricerca è sospesa nei casi di astensione obbligatoria per maternità, congedo parentale e congedo per malattia e prorogata secondo le norme vigenti. Possono essere giustificati ritardi ed interruzioni nello svolgimento dell'attività solo se dovuti a gravi motivi di salute o a causa di forza maggiore, debitamente comprovati.

Art. 12 (Ambito di svolgimento dell'attività)

La collaborazione all'attività di ricerca scientifica o tecnologica deve essere svolta nell'ambito del tema indicato dal bando di concorso per tutta la durata del contratto.

In casi eccezionali, previa una approfondita relazione del responsabile di cui all'articolo 10, con il parere favorevole del direttore della Struttura interessata, il Presidente dell'INFN, può, con proprio atto motivato, disporre il proseguimento dell'attività su un tema diverso.

Art. 13 (Relazione sull'attività svolta)

Ogni anno l'assegnista presenta al Presidente una relazione sull'attività svolta, accompagnata da motivato giudizio del responsabile di cui all'art. 10.

In caso di motivato giudizio sfavorevole sull'attività svolta o in difetto della relazione e del giudizio del responsabile di cui all'articolo 10, il contratto può essere rescisso.

Al termine del contratto l'assegnista presenta al Presidente una relazione sull'attività complessiva svolta unitamente al giudizio del responsabile di cui all'articolo 10.

Art. 14 (Fruizione di attrezzature e servizi di Struttura e disciplina delle missioni)

L'assegnista si avvale, per lo svolgimento della propria attività, della sede e delle attrezzature della Struttura assegnata ed usufruisce dei servizi, ivi compreso quello di mensa, messi a disposizione del personale dipendente, secondo le norme vigenti nella Struttura stessa.

L'assegnista inviato in missione, per motivi connessi all'attività prevista dal contratto, gode del trattamento di missione secondo le norme e con le modalità previste per i dipendenti.

**Appendice 1
(Schemi di bando)**

schemi non allegati verranno inseriti a breve

Appendice 2

Temi di ricerca scientifica approvati dal Consiglio Direttivo

Linea scientifica 1

Fisica ai collisionatori adronici
Ricerca agli acceleratori di decadimenti estremamente rari
Studio della struttura interna degli adroni
Fisica ai collisionatori elettrone-positrone

Physics at Hadron Colliders
Search for extremely rare decays with accelerator experiments
Study of the internal structure of hadrons
The electron-positron collider Physics

Linea scientifica 2

Esperimenti di Fisica del neutrino
Misure di processi rari nei laboratori sotterranei
Studio della radiazione cosmica
Ricerca di onde gravitazionali
Esperimenti di Fisica Fondamentale

Experiments in neutrino physics
Measurements of rare processes in underground laboratories
Study of cosmic radiation
Search for gravitational waves
Fundamental Physics experiments

Linea scientifica 3

Dinamica dei quark e degli adroni
Transizioni di fase della materia adronica e nucleare
Struttura nucleare e dinamica delle reazioni
Astrofisica nucleare
Ricerche interdisciplinari nella fisica subatomica

Dynamics of quarks and hadrons
Phase transitions of hadronic and nuclear matter
Nuclear structure and reaction dynamics
Nuclear Astrophysics
Interdisciplinary research in subatomic physics

Linea scientifica 4

Teoria dei Campi e di Stringa
Fenomenologia delle Particelle Elementari
Fisica Teorica Nucleare e Adronica
Modelli e Metodi Matematici applicati alla Fisica
Fisica Teorica Astroparticellare
Fisica Statistica e Teoria di Campo Applicata

Quantum Field and String Theory
Phenomenology of Elementary Particles
Theory of Nuclear and Hadronic Physics
Models and Mathematical Methods in Applied Physics
Theoretical Astroparticle Physics
Statistical Physics and Applied Field Theory

Linea scientifica 5

Ricerche in Fisica degli Acceleratori
Sviluppo di Elettronica per esperimenti di Fisica nucleare e subnucleare
Sviluppo di Rivelatori per esperimenti di Fisica nucleare e subnucleare
Tecnologie nucleari applicate alla Fisica Medica
Tecnologie nucleari applicate ai Beni Culturali
Tecnologie nucleari applicate all'Ambiente
Tecnologie informatiche per esperimenti di Fisica nucleare e subnucleare
Tecnologie informatiche applicate alla Fisica interdisciplinare

Research in Accelerator Physics
Research and development on Electronics for nuclear and subnuclear physics experiments
Research and development on Detectors for nuclear and subnuclear physics experiments
Nuclear technologies applied to Medical Physics
Nuclear technologies applied to Cultural Heritage
Nuclear technologies applied to Environment
Information technology for nuclear and subnuclear physics experiments
Information technology applied to interdisciplinary physics

Appendice 3

Requisiti di ammissione

I requisiti d'ammissione relativi al titolo di studio e all'attività di ricerca post-laurea per un *assegno di ricerca scientifica* sono di norma i seguenti:

- essere in possesso del dottorato di ricerca in una delle seguenti discipline : Fisica, Ingegneria, Scienze dei Materiali, Astronomia, Informatica, Matematica o titolo equivalente conseguito anche all'estero

ovvero

essere in possesso della laurea conseguita secondo la normativa vigente anteriormente al D.M. 509/99 oppure della Laurea Specialistica oppure della Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04 in Fisica, Ingegneria, Scienze dei Materiali, Astronomia, Informatica, Matematica o titolo equivalente conseguito anche all'estero e di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, che contempli un periodo di almeno trenta mesi di attività di ricerca post-laurea di cui almeno due anni svolti in qualità di dottorando in Italia o all'estero.

I requisiti d'ammissione relativi al titolo di studio e all'attività di ricerca post-laurea per un *assegno di ricerca tecnologica* sono di norma i seguenti:

- essere in possesso della laurea conseguita secondo la normativa vigente anteriormente al D.M. 509/99 oppure della Laurea Specialistica oppure della Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04 in Fisica, Ingegneria, Scienze dei Materiali, Astronomia, Informatica, Matematica o titolo equivalente conseguito anche all'estero e di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, che contempli un periodo di almeno ventiquattro mesi di esperienza professionale o di ricerca tecnologica post-laurea.

Il titolo di studio deve essere conseguito presso Università o Istituto Superiore italiani o presso Università o Istituto Superiore stranieri, purché riconosciuto o reso equipollente da Università o Istituto Superiore italiani o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Tutti i requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande. La valutazione del possesso dei requisiti è affidata al Direttore della struttura interessata; nel caso i candidati che presentano domanda non abbiano ancora conseguito il titolo di dottore di ricerca, la valutazione del possesso del requisito sull'attività di ricerca post-laurea, se richiesta, è demandata al giudizio insindacabile della commissione esaminatrice.

I candidati possono presentare domanda entro e non oltre il compimento del 34esimo anno di età. Tale termine può essere aumentato nei casi di seguito elencati. Le motivazioni dell'estensione dovranno essere debitamente documentate nella domanda.

- a) in caso di maternità: di 18 mesi per ogni figlio;
- b) in caso di congedo parentale: del periodo pari alla durata di congedo utilizzato per ogni figlio;
- c) in caso di lunga degenza ospedaliera, di lunga malattia oltre i 90 giorni o di servizio militare: di un periodo pari alla durata dei singoli eventi considerati.

Ogni variazione dei requisiti sopra elencati nel bando di concorso richiede l'approvazione della Giunta Esecutiva. L'eliminazione del requisito dei ventiquattro mesi di esperienza professionale o di ricerca

tecnologica post-laurea nel bando degli assegni di ricerca tecnologica è invece facoltà del Direttore di Struttura.

Inoltre, l'assegno di ricerca non può essere attribuito a chi abbia già utilizzato assegni di ricerca, compresi gli eventuali rinnovi, per un periodo di quattro anni; dal calcolo dei quattro anni sono esclusi i periodi in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Come già indicato nel regolamento, il candidato dovrà presentare una autocertificazione degli anni già svolti come assegnista di ricerca.

Appendice 4

Compensi e costi

Tipo	Compenso erogato	Oneri	Costo complessivo
Assegno junior	19.367,04	3.644,40	23.011,44
Assegno senior	29.471,88	5.528,16	35.000,04